

Perugia, 31/07/2014

Tutti noi abbiamo appreso delle modifiche al contenuto del Decreto Legge 24 giugno 2014, n° 90 *"Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari"* pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno 2014, in discussione al Parlamento per la conversione in legge.

L'articolo 1 comma 5 nell'ultima versione recita: *"(...) Con decisione motivata con riferimento alle esigenze organizzative e ai criteri di scelta applicati e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi, le pubbliche amministrazioni (...) possono, a decorrere dalla maturazione del requisito di anzianità contributiva per l'accesso al pensionamento, (...) risolvere il rapporto di lavoro e il contratto individuale anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi e comunque non prima del raggiungimento di un'età anagrafica che possa dare luogo a riduzione percentuale ai sensi del citato comma 10 dell'articolo 24. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al personale di magistratura e si applicano, non prima del raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età, ai dirigenti medici e del ruolo sanitario e, non prima del raggiungimento del sessantottesimo anno di età, ai responsabili di struttura complessa del Servizio sanitario nazionale. Le medesime disposizioni del presente comma si applicano altresì, previa verifica delle compatibilità finanziarie da parte dell'INPS, ai professori universitari, con decisione del Senato accademico, senza pregiudizio per la continuità dei corsi di studio e comunque non prima del termine dell'anno accademico nel quale l'interessato ha compiuto il sessantottesimo anno di età, nonché ai soggetti che abbiano beneficiato dell'articolo 3, comma 57, della*

*legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni. Per ciascun professore universitario nei cui confronti abbia adottato la decisione di cui al presente comma, la relativa università, nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, procede prioritariamente all'assunzione di almeno un nuovo professore, con esclusione dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato già in servizio presso la stessa università, o all'attivazione di almeno un nuovo contratto per ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240."*

Come si è appena letto, la norma fa riferimento a tutti i professori universitari. In realtà la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro al "*(...) termine dell'anno accademico nel quale l'interessato ha compiuto il sessantottesimo anno di età (...)*" è possibile per tutti i Professori Ordinari, che vanno in pensione al termine dell'anno accademico nel quale compiono il settantesimo anno d'età, e solo per quella parte di Professori Associati - che di norma vanno in pensione al termine dell'anno accademico nel quale compiono il sessantacinquesimo anno d'età, tuttavia coloro - che avendo optato per il regime della legge cosiddetta Moratti, legge 230/2005, vanno anch'essi in pensione al termine dell'anno accademico nel quale compiono il settantesimo anno d'età.

Questo provvedimento colpisce Docenti Universitari che nel corso degli anni hanno dato prova di altissimo senso di responsabilità contribuendo a farsi carico delle difficoltà del paese e con tangibili e significativi sacrifici economici rendono possibile il mantenimento e il funzionamento dell'insostituibile sistema dell'istruzione universitaria. Infatti, tantissimi Professori universitari svolgono, a retribuzione invariata, più insegnamenti di quanti dovuti secondo quanto richiesto dal proprio stato giuridico; a moltissimi Ricercatori universitari, ai quali a norma di legge non compete alcun obbligo d'insegnamento, sono affidati insegnamenti senza incremento di retribuzione (en passant, è utile ricordare che l'obbligo delle 120 ore di didattica frontale riguarda solo i Professori che hanno optato per il regime di cui alla legge cosiddetta Moratti, legge 230/2005, mentre per tutti gli altri compete l'obbligo della didattica frontale di un solo corso); gli scatti stipendiali - solo per la docenza universitaria senza meccanismi di recupero alla fine

del blocco - sono stati bloccati dal 2010 e lo saranno per anni a venire; con la legge 240/2010 è stata abolita la ricostruzione di carriera che veniva effettuata a seguito di progressione di carriera conseguente al passaggio di ruolo o di fascia; l'importo dell'Assegno aggiuntivo, detto anche Assegno di tempo pieno, è stato fissato l'ultima volta nel 1985; l'ultimo provvedimento ad hoc di adeguamento delle nostre retribuzioni risale a luglio 1990. Saranno oggetto di questo provvedimento anche quei Docenti che hanno avuto l'ingenuità di riscattare, come contemplato per legge, periodi di attività pre-ruolo pagando di tasca propria.

Ovviamente la responsabilità di questo emendamento spetta tutta alla politica e al drappello di vari suggeritori istituzionali e non, palesi ed occulti. Tuttavia bisogna essere altrettanto chiari sulle responsabilità della docenza universitaria. Docenza universitaria che nel corso del tempo si è dimostrata incapace di difendere le ragioni, specificità e responsabilità della propria alta funzione - come clamorosamente dimostrata dell'ultima sentenza della Corte Costituzionale avversa al ricorso di docenti per il recupero degli scatti stipendiali - lasciando che il sistema universitario continuasse a scivolare verso una sorta di agenzia nazionale di formazione di forza lavoro specializzata e che fosse valutato con criteri quantitativi alla stregua di un qualsiasi comparto produttivo.

Infatti, i docenti universitari non pongono sufficiente attenzione alla difesa della propria istituzione che si trova in una posizione permanente di influenza sociale. La sua funzione educativa la rende indispensabile e la rende automaticamente un'istituzione cruciale nella evoluzione di un paese. In un mondo incredibilmente complicato, essa è l'istituzione centrale per l'organizzazione, valutazione e trasmissione della conoscenza. La rilevanza sociale, l'accessibilità alla conoscenza, e l'apertura interna, rendono l'università un centro potenziale e effettivo nello sviluppo delle trasformazioni sociali.

Si dimentica troppo spesso che la libertà di insegnamento e di ricerca e pari dignità tra i Docenti sono il fondamento dell'università. La storia del progresso della conoscenza è un elogio dell'eresia. La tutela del diritto di eresia e l'incoraggiamento ad esercitarlo sono intrinsecamente

incompatibili con una struttura universitaria burocratica e gerarchica, perché un tale diritto viene drasticamente limitato se nel praticarlo si deve criticare il lavoro scientifico di qualcuno al quale la legge ha riservato privilegi feudali nell'allocazione delle risorse e nella gestione delle carriere accademiche (si noti che la tanto sbandierata lotta ai baroni associata all'approvazione della legge cosiddetta Gelmini, legge 240/2010, è stata una bufala mediatica dato che, come è noto, questa legge ha invece accentrato il potere accademico nelle mani dei baroni). Il risultato, inevitabilmente, sarebbe un forte impulso al conformismo scientifico: proprio ciò che non è necessario per il progresso della conoscenza. L'insegnamento presso l'Università non è come una qualsiasi altra attività nelle Pubbliche Amministrazioni in quanto *"il Docente nelle Università è protetto nella pratica scientifica e nella formazione dello spirito critico, fino al punto che non presta alcun giuramento a leggi statali (la cultura è un valore umano universale che trascende ogni contingenza storica e statale), ed è inamovibile se non con il suo consenso, perché nessuno può privarlo della sua libertà di espressione e di scienza (...)"*. Per queste ragioni è necessario che il rapporto di lavoro sia non contrattuale e a tempo indeterminato con aumenti automatici degli scatti stipendiali (quote accessorie di retribuzione in termini di premialità per meriti didattici e scientifici sono compatibili con questa impostazione). Questo tipo di rapporto di lavoro, che sottrae i docenti a qualsiasi dialettica negoziale anche mascherata, insieme al principio dell'inamovibilità, svolge un ruolo chiave nel contribuire a tutelare e valorizzare la già citata libertà di insegnamento, la libertà di ricerca e di eresia e la posizione permanente di influenza sociale.

Così come si dimentica che la struttura portante del sistema università-ricerca, non può che essere statale, dato che investire nella ricerca per il progresso della conoscenza è possibile solo per lo stato che non si pone come fine il profitto o la produzione di beni da vendere.

È necessario ribadire che la valutazione della ricerca deve essere un processo basato sull'analisi critica di dati e informazioni, che porta a una conclusione nel merito e non può essere sostituita da una serie di indicatori bibliometrici la cui inadeguatezza e fallibilità è - finalmente - anche ampiamente riconosciuta dai principali beneficiari di tale sistema di

indicatori (ad esempio le case editrici scientifiche). Pur consapevoli del fatto che tale valutazione - come la storia del progresso delle conoscenze dimostra - potrebbe rivelarsi a posteriori errata, questa fase sembra inevitabile, e per la specificità di questa attività è assolutamente essenziale evitare qualsiasi conflitto di interessi delle persone investite di questo mandato e garantire che tali giudizi non intacchino la parte fissa della retribuzione.

Naturalmente è possibile risalire la china. Questo richiede tempo, dedizione, organizzazione ed unità d'intenti da parte dei vari attori della docenza universitaria. Saranno essi in grado di iniziare questa lunga marcia nel deserto e di portarla a termine con successo?

Il 50% della risorsa derivanti da pensionamenti resta nella disponibilità universitaria dato che la restante parte viene incamerata dall'erario. La somma disponibile va impiegata per le spese di tutto il personale universitario, ma, a legislazione vigente, per quanto riguarda i concorsi per i Professori vincolando le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di Professore di ruolo alla chiamata di coloro che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell'università stessa. In altri termini per questi nuovi Professori le università debbono impegnare una retribuzione piena. Questo riduce pesantemente le risorse disponibili per la promozione di Docenti interni abilitati.

La norma richiamata in precedenza, definisce di certo una possibilità e non prescrive alcun obbligo, ma le Università debbono procedere con estrema cautela alla risoluzione anticipata del rapporto di lavoro in quanto, in chiusura dell'articolo 1 comma 5, si precisa che, nel caso si faccia ricorso alla norma, "*(...) la relativa università, nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, procede prioritariamente all'assunzione di almeno un nuovo professore, con esclusione dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato già in servizio presso la stessa università, o all'attivazione di almeno un nuovo contratto per ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b)*". In sostanza le università, procedendo alla risoluzione anticipata del rapporto di lavoro secondo l'articolo 1 comma 5,

dovranno impegnare prioritariamente ulteriori retribuzioni piene per assumere professori, in quanto obbligate a assumere esterni all'università stessa. È vero che l'assunzione di un ricercatore comporta sempre l'impegno di una retribuzione completa in quanto si assume una persona ad inizio carriera, ma l'attivazione di ogni "(...) *nuovo contratto per ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b)*", della legge 240/2010, comportando l'onere di assicurare la copertura finanziaria degli obblighi che ne derivano nell'ambito della programmazione (articolo 18, comma 2, legge 240/2010), necessiterà di una risorsa maggiore rispetto a quella che serve per l'assunzione di un ricercatore con contratto di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a) della legge 240/2010.

Va tenuto a mente che la progressiva riduzione dell'FFO (Fondo di Funzionamento Ordinario) delle università - l'importo cumulato della riduzione dal 2009 al 2016 ammonta a circa 2,8 MLD € - metterà in difficoltà molte università. Inoltre, come autorevolmente dichiarato, ulteriori manovre finanziarie non sono al momento previste per il corrente anno 2014, e non sono escluse a priori per l'anno successivo. Registriamo, comunque, la forte preoccupazione di queste ultime ore da parte del Commissario alla revisione della spesa pubblica, Dott. Carlo Cottarelli, che ha lanciato l'allarme sull'inefficacia degli attuali tagli dato che "*Si sta diffondendo la pratica di autorizzare nuove spese indicando che la copertura sarà trovata attraverso future operazioni di revisione della spesa o, in assenza di queste, attraverso tagli lineari delle spese ministeriali*", rendendo di conseguenza "*La revisione della spesa (...) strumento per il finanziamento di nuove spese*".

In definitiva, a fronte di un quadro economico non certo florido e in un quadro di riduzione progressiva di risorse destinate agli atenei le inevitabili drastiche riduzioni dell'offerta formativa universitaria nel nostro paese (proprio quando da più parti si ripete che bisogna invece investire sulla formazione universitaria e che il numero dei nostri laureati è inferiore alla media europea) potranno essere blandamente contenute solo facendo massicciamente ricorso a figure precarie, ricercatori a tempo determinato da reclutare con contratto di tipo privato - ovviamente

secondo il più conveniente articolo 24, comma 3, lettera a) della legge 240/2010 - per compiti didattici e scientifici.

In relazione all'articolo 1 comma 5, va dato atto al CUN, organo elettivo di rappresentanza del sistema universitario, di avere preso una forte posizione critica nell'adunanza del 23/7/2014.

Il DL citato in apertura contiene anche numerose modifiche relative alla procedura dell'Abilitazione Scientifica Nazionale, introdotta dalla legge 240 del 2010. Come è noto, i risultati della prima applicazione hanno innescato una serie di polemiche sia all'interno della comunità accademica e sia all'esterno, con numerosi interventi e commenti in rete e anche sui mezzi d'informazione, e ricorsi da parte di candidati non abilitati. Avevamo letto con interesse i primi commenti del Ministro Giannini relativi ai primi risultati, e, in particolare, della sua intenzione di cambiare il sistema delle abilitazioni ispirandosi, in generale, al modello spagnolo. Sui risultati dell'ASN, il CIPUR il 28 maggio u.s. ha organizzato il convegno nazionale *"Abilitazione Scientifica Nazionale: analisi della procedura, dei risultati e delle criticità"* nel corso del quale è stato anche illustrato il modello catalano. Modificare la normativa esistente era un atto assolutamente improcrastinabile, ma ci saremmo aspettati di più da un Ministro che intendeva ispirarsi al modello spagnolo.

Infatti, nelle proposte di emendamenti non c'è traccia dell'abolizione - a costo zero - dell'apartheid cui è soggetta una parte dei Professori universitari di ruolo in Italia (nelle università catalane la comune natura del rapporto di lavoro a tempo indeterminato che caratterizza i Professori Associati e Ordinari comporta che possono essere indifferentemente impegnati a svolgere funzioni di Direttore di Dipartimento, Coordinatore di Unità Didattiche, Coordinatore di Corsi di Laurea, Preside di Facoltà, ecc.; l'unica eccezione è per la carica di Rettore, riservata agli Ordinari).

Non c'è neppure traccia di una retribuzione articolata in 2 parti (retribuzione tabellare soggetta ad aumenti automatici ogni 3 anni + retribuzione aggiuntiva per meriti in: Didattica; Ricerca; Management) della cui sostenibilità da parte del sistema universitario nazionale si è data ampia dimostrazione nel citato convegno.

Nel DL si modifica, tramite l'articolo 14 comma 3-bis punto 2 lettera b), la norma precedente (articolo 16 comma 3 lettera a legge 240/2010) che prevedeva " *l'attribuzione dell'abilitazione con motivato giudizio fondato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche (...)*", in particolare procedendo alla cancellazione della parola "*analitica*". Vedremo se questo migliorerà la procedura dell'ASN, di certo migliorerà le performance della giustizia amministrativa nel nostro paese poiché avendo cancellato la parola "*analitica*" si cancella la possibilità di un notevole numero di ricorsi.

Nel DL si precisa, articolo 14 comma 3-quinquies, che "*La qualità della produzione scientifica dei professori reclutati dagli atenei all'esito dell'abilitazione scientifica nazionale è considerata prioritaria nell'ambito della valutazione delle politiche di reclutamento (...)*". A tale proposito il Ministro Giannini ha dichiarato che "*Il nuovo sistema rende più snella la selezione e responsabilizza gli atenei: la qualità delle loro assunzioni peserà sulla quota premiale del Fondo di finanziamento che ricevono ogni anno.*" Se si assegna alla produzione scientifica una valenza prioritaria, allora quegli atenei che avessero indicato nei propri regolamenti per la chiamata dei Professori Ordinari e Associati - ipotizziamo - un peso per l'attività di didattica, di didattica integrativa, di servizio agli studenti o l'eventuale prova didattica tra il 30% e il 50%, e per l'attività di ricerca scientifica tra il 40% e il 70%, devono affrettarsi ad emendare conseguentemente il regolamento non appena la norma diviene legge dello stato.

Considerando che tecnicamente mancano poco più di venti giorni al termine di conversione, pena la decadenza, del DL ma, di fatto, una settimana alla sospensione dei lavori parlamentari prima della pausa estiva, è lecito ritenere che il DL supererà indenne il vaglio dell'altra camera parlamentare. A tutti noi compete l'obbligo di continuare a rappresentare nelle sedi opportune il nostro punto di vista ed operare affinché si intervenga con conseguenti interventi legislativi. Questo è stato e continuerà ad essere un tratto distintivo del nostro modo di operare. È lo stesso modo di operare che ha consentito al CIPUR, ad esempio, alla vigilia dell'approvazione della legge 240/2010, di ottenere la cancellazione



di una grave discriminazione nei confronti dei Ricercatori a tempo indeterminato e dei Professori Associati riuscendo a fare estendere anche a loro (cfr.: comma 6 articolo 24 legge 240/2010) la procedura di progressione di carriera originariamente riservata ai soli (cfr.: comma 5 articolo 24 legge 240/2010) Ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010.

A handwritten signature in black ink, reading "Alberto Invernato". The signature is written in a cursive, flowing style with a prominent loop at the end of the last name.